



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
4^ Seduta
Giovedì 23 dicembre 2021

Deliberazione n. 19 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Adozione delle misure consequenziali al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020. Variazione al bilancio di previsione 2021-2023.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 30, assenti 1

...omissis...

Indi il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, pone in votazione la legge nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti - 30, a favore 20, contrari 8, astenuti 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 dicembre 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 19 del 23 dicembre 2021

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ADOZIONE DELLE MISURE CONSEQUENZIALI AL GIUDIZIO DI
PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2021.

Reggio Calabria, 24 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)

RELAZIONE DESCRITTIVA

La Giunta regionale, con propria delibera dell'11 agosto 2021 (n. 347) ha approvato il disegno di legge avente ad oggetto il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2020 e lo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti al fine di consentire le verifiche previste all'art.1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e la parifica dello stesso (ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214).

Nelle more della conclusione di tale giudizio di parificazione, tenuto conto che il comma 3bis all'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dispone che le Regioni approvano *“la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione”*, è stato necessario approvare, con la legge regionale 30 novembre 2021, n. 29, l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2021-2023.

In data 10 dicembre 2021 la Sezione di Controllo della Corte dei Conti ha emesso il Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 specificando che il Rendiconto generale dell'anno 2020 è parificato, sia con riguardo al conto di bilancio, sia con riguardo al conto economico e allo stato patrimoniale, fatta eccezione:

- per i residui attivi allocati nei capitoli E4412004200 ed E4412004201 per l'importo complessivo di euro **48.587.381,05** - relativi a somme assegnate dallo Stato per il completamento dello schema idrico sulla diga del Torrente Menta – che, in quanto ritenuti insussistenti, devono essere eliminati dalle scritture contabili;
- per la quota accantonata nel risultato di amministrazione al capitolo U9200302601 “Fondo per passività potenziali in conto capitale”, che deve essere integralmente ridotta per euro **24.837.935,91**;
- per il risultato di amministrazione al 31.12.2020, che deve essere ridotto di euro **48.587.381,05**;
- per il disavanzo alla data del 31.12.2020, derivante dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, che deve essere aumentato di euro **23.749.445,14**;

A seguito di tali statuizioni è stato necessario adottare un provvedimento di riapprovazione del “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020”, all'interno del quale sono confluite le modifiche necessarie ad ottemperare alle osservazioni formulate dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti. Sostanzialmente sono stati rideterminati il valore dei residui attivi, il risultato di amministrazione e il valore del disavanzo generato dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2020.

Considerato che tali modifiche incidono sulle risultanze del Bilancio di previsione 2021–2023, assestato con la legge regionale 29/2021, e tenuto conto dell'obbligo di *“apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione”* (art. 50, comma 3bis, del D.Lgs. n. 118/2011, su citato), al fine di adeguare detto documento

contabile alle risultanze del rendiconto generale dell'anno 2020, per come parificato dalla Corte dei conti, nonché provvedere al ripiano del maggior disavanzo emerso a seguito del su menzionato Giudizio di parifica si è reso necessario approvare la legge di variazione di cui trattasi.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Considerato quando indicato nella relazione descrittiva, il rendiconto generale dell'anno 2020, per come parificato dalla Corte dei conti in data 10 dicembre 2021, presenta le seguenti risultanze:

1. **residui attivi dei capitoli** relativi ai capitoli E4412004200 ed E4412004201 pari a zero, con una diminuzione complessiva di euro 48.587.381,05 rispetto alle risultanze approvate con la DGR n. 347/2021;
2. **residui attivi complessivi** pari a euro 3.797.624.897,98, di cui 213.845.981,60 per partite di giro (importo al netto delle partite di giro pari ad euro 3.583.778.916,38);
3. **risultato di amministrazione al 31.12.2020**, pari ad euro 1.240.810.754,84, con una diminuzione complessiva di euro 48.587.381,05 rispetto alle risultanze approvate con la DGR n. 347/2021 (lett. A) del "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione");
4. **accantonamenti al fondo "passività potenziali di parte capitale"**, di cui al capitolo U9200302601, pari a zero, con una diminuzione di euro 24.837.935,91 rispetto a quanto indicato nel rendiconto approvato con la DGR n. 347/2021;
5. voce **"altri accantonamenti"**, presente nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, pari a euro 24.912.591,41 e il **valore complessivo delle quote accantonate**, confluite nel "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione", pari ad euro 802.372.520,84;
6. il **disavanzo di amministrazione al 31.12.2020** (Lett. E) del "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione"), pari ad euro **-104.849.291,74**. La differenza rispetto al medesimo prospetto approvato con la precedente DGR n. 347/2021, pari a euro **-23.749.445,14**, costituisce il maggior disavanzo derivante dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 ed è chiaramente pari alla sommatoria dell'effetto della eliminazione dei residui attivi di euro 48.587.381,05 (che incide negativamente) e la riduzione delle quote accantonate, pari ad euro 24.837.935,91.
7. Alla luce di ciò, per come precisato nella Relazione sul Rendiconto generale dell'anno 2020 riapprovato a seguito del giudizio di parificazione, preso atto che la Corte dei conti ha acclarato che nell'ambito del complessivo disavanzo presente alla data del 31.12.2020, la componente del maggior disavanzo derivante dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è pari ad euro **23.749.445,14**; la composizione del disavanzo è la seguente:

Tabella 1

DISAVANZO DELL'ANNO 2020	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ANNO 2020				
	IMPORTO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE ALLA DATA DEL RENDICONTO DELL'ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO (2019)	DISAVANZO 2020	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2020	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO
DISAVANZO DERIVANTE DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE	0,00	23.749.445,14	0	0	23.749.445,14
DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	9.884.890,68	5.379.770,83	4.505.119,85	3.401.481,09	0
DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013 (SOLO PER LE REGIONI)	77.892.409,66	75.720.075,77	2.172.333,89	2.172.333,89	0
TOTALE	87.777.300,34	104.849.291,74	6.677.453,74	5.573.814,98	23.749.445,14

Pertanto, il disavanzo, in ossequio alle disposizioni contenute all'art.42, comma 12 del D.lgs. 118/2011, seguirà le seguenti modalità di copertura:

Tabella 2

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ANNO 2020	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2020	MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO RISULTANTE AL 31.12.2020			
		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZI SUCCESSIVI
DISAVANZO DERIVANTE DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE	23.749.445,14	23.749.445,14			
DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	5.379.770,83	3.401.481,09	1.978.289,74	0,00	0,00
DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013 (SOLO PER LE REGIONI)	75.720.075,77	2.238.785,58	2.307.270,04	2.377.849,43	68.796.170,72
TOTALE	104.849.291,74	29.389.711,81	4.285.559,78	2.377.849,43	68.796.170,72

Articolo 1 – “Modifiche conseguenti al giudizio di parificazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2020”

Comma 1, lett. a) e b)

Al comma 1, lett. a) del presente disegno di legge, viene specificato che lo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2021-2023, assestato a seguito della legge regionale 30 novembre 2021, n. 29, viene variato nella componente dei residui attivi iniziali per l’importo di euro **-48.587.381,05**, e al comma 1, lett. b), che in conseguenza alle variazioni indicate alla lettera a), i residui attivi totali al 1° gennaio 2021 sono rideterminati in euro **3.797.624.897,98**.

Comma 1, lett. c), d) ed e)

Oltre a ciò, con la presente legge si dà atto, quale misura conseguenziale al giudizio di parificazione, che il risultato di amministrazione rideterminato a chiusura dell’anno 2020 è di seguito riportato:

Tabella 3

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				300.234.220,47
RISCOSSIONI	(+)	1.529.355.504,79	6.357.719.415,24	7.887.074.920,03
PAGAMENTI	(-)	1.580.604.847,60	6.331.963.642,23	7.912.568.489,83
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			274.740.650,67
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			274.740.650,67
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.553.927.268,55	1.243.697.629,43	3.797.624.897,98
<i>DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.163.773.519,88	1.222.167.933,29	2.385.941.453,17
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			74.175.401,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			371.437.939,09
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (A)	(=)			1.240.810.754,84
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020				393.896.654,53
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)				103.214.484,07
Fondo anticipazioni liquidità				138.399.842,14
Fondo perdite società partecipate				5.338.202,83
Fondo contenzioso				136.610.745,86
Altri accantonamenti				24.912.591,41
			Totale parte accantonata (B)	802.372.520,84
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				53.798.868,71
Vincoli derivanti da trasferimenti				301.618.913,06
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				8.254.665,78
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				17.840.483,24
Altri vincoli				161.774.594,95
			Totale parte vincolata (C)	543.287.525,74
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-104.849.291,74
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0
<i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</i>				

Pertanto, con la legge in questione si dà atto che

- il saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è rideterminato in euro **1.240.810.754,84**;
- le quote accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021 sono ridotte di euro **24.837.935,91** e sono complessivamente pari ad euro **802.372.520,84**;
- In conseguenza della variazione indicata alla lettera d), le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione sono pari a euro **1.345.660.046,58**.

Articolo 2 - "Variazioni al Bilancio 2021-2023"

Con il presente articolo vengono approvate le variazioni all'Entrata e alla Spesa del bilancio 2021-2023.

In particolare **le variazioni apportate alla parte entrata** del Bilancio di previsione 2021-2023 afferiscono alla riduzione dei residui attivi iniziali pari ad euro 48.587.381,05 e, pertanto, riguardano la conseguente diminuzione dello stanziamento di cassa per lo stesso importo;

Per ciò che concerne le variazioni apportate **alla sola annualità 2021 della parte spesa del Bilancio di previsione**, le stesse originano dalla necessità di ripianare nell'anno 2021, ai sensi dell'art 42, comma 12 del D.lgs. 118/2011, il maggior disavanzo di amministrazione determinatosi a seguito del giudizio di parifica del Rendiconto dell'anno

2020, pari ad euro **23.749.445,14**. Pertanto l'applicazione del disavanzo risultante al 31.12.2020 al bilancio di previsione 2021-2023 seguirà il seguente andamento:

Tabella 4

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO DELL'ANNO 2020	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2020	APPLICAZIONE DEL DISAVANZO RISULTANTE AL 31.12.2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023			
		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZI SUCCESSIVI
DISAVANZO DERIVANTE DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE	23.749.445,14	23.749.445,14			
DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	5.379.770,83	3.401.481,09	1.978.289,74	0,00	0,00
DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013 (SOLO PER LE REGIONI)	75.720.075,77	2.238.785,58	2.307.270,04	2.377.849,43	68.796.170,72
TOTALE	104.849.291,74	29.389.711,81	4.285.559,78	2.377.849,43	68.796.170,72

Pertanto al fine di garantire il ripiano del maggior disavanzo generato a chiusura dell'esercizio finanziario 2020 si rende necessario:

- o l'incremento della voce "disavanzo di amministrazione" dell'importo di euro **23.749.445,14**;
- o la riduzione dello stanziamento del capitolo U9200300701 "Accantonamento di risorse finanziate con entrate in libera disponibilità il cui utilizzo è subordinato agli esiti della chiusura dei conti per l'esercizio 2020", pari ad euro **16.027.733,36**;
- o la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa destinati al pagamento delle rate di ammortamento (capitale e interessi) di prestiti sui quali, a seguito dei pagamenti dell'ultima rata di dicembre c.a., sono state registrate economie di spesa dal valore complessivo di euro **7.721.711,78**.

Le variazioni effettuate nel bilancio 2021-2023, parte spesa, sono rappresentate nella seguente tabella:

Tabella 5

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	stanziamento 2021	variazione competenza	variazione cassa
U1204093701	QUOTA INTERESSI DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DA TRASFERIRE AD ARCEA IN QUALITÀ DI ORGANISMO PAGATORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N. 165 (REGOLAMENTI (UE) N. 1303/2013 E N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART.6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N.32)	746.826,48	-746.826,48	- 746.826,48
U1204093601	QUOTA CAPITALE DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DA TRASFERIRE AD ARCEA IN QUALITÀ DI ORGANISMO PAGATORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999, N. 165 (REGOLAMENTI (UE) N. 1303/2013 E N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 - ART.6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2015, N.32)	692.120,72	-692.120,72	-692.120,72
U9500100401	QUOTA INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI (ART. 3 DELLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 21 DICEMBRE 2018, N.48)	1.719.057,34	-1.719.057,34	-1.719.057,34

U9500200401	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE, CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI (ART. 3 DELLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 21 DICEMBRE 2018, N.48)	4.787.342,28	-4.563.707,24	-4.563.707,23
U9200300701	ACCANTONAMENTO DI RISORSE FINANZIATE CON ENTRATE IN LIBERA DISPONIBILITA' IL CUI UTILIZZO E' SUBORDINATO AGLI ESITI DELLA CHIUSURA DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 2020	16.027.733,36	-16.027.733,36	-
U8201044001	COPERTURA ANNUALE DEL DISAVANZO EMERSO ALLA CHIUSURA DEL RENDICONTO DELL'ANNO 2020 PARIFICATO (ART. 9, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78)		23.749.445,14	-
	TOTALE	23.973.080,18	0,00	-7.721.711,77

Vengono, inoltre, approvati gli allegati al bilancio di previsione 2021-2023, modificatisi a seguito delle operazioni contabili specificate in precedenza, con riferimento al Quadro generale riassuntivo, al Prospetto degli equilibri di bilancio e a quello dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.

Articolo 3 - “Copertura finanziaria”

Nel presente articolo viene precisato che alla copertura finanziaria delle operazioni contenute nel disegno di legge si provvede mediante le minori spese indicate nella tabella riepilogativa presente all'articolo 2 della presente relazione e viene autorizzata la Giunta regionale ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Articolo 4 – “Entrata in vigore”

L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche conseguenti al Giudizio di parificazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020)

1. A seguito del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, delle modifiche apportate allo stesso e della conseguente riapprovazione del Rendiconto generale dell'anno 2020 e in ossequio all'articolo 50, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi):

a) i residui attivi iniziali, riportati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2021-2023, assestato a seguito della legge regionale 30 novembre 2021, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2021-2023), sono ridotti di 48.587.381,05 euro per come rappresentato nel Prospetto 1 (Variazione dei residui iniziali Parte Entrata) allegato alla presente legge;

b) in conseguenza delle variazioni indicate alla lettera a), i residui attivi totali al 1 gennaio 2021 sono rideterminati in 3.797.624.897,98 euro;

c) il saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è rideterminato in 1.240.810.754,84 euro, per come indicato nel Prospetto 2 (Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020), lettera a), allegato alla presente legge;

d) le quote accantonate del risultato di amministrazione sono ridotte di 24.837.935,91 euro e sono rideterminate in 802.372.520,84 euro, per come indicato nel Prospetto 3 (Elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione) allegato alla presente legge;

e) in conseguenza della variazione indicata alla lettera d), le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione sono pari a 1.345.660.046,58 euro.

Art. 2

(Variazioni al bilancio 2021-2023)

1. Al fine di tener conto delle variazioni indicate all'articolo 1, comma 1, lettera a), nello stato di previsione di cassa della parte entrata sono introdotte le variazioni di cui alla allegata Tabella A (Variazioni alle previsioni di entrata).

2. Al fine di ripianare il maggior disavanzo di amministrazione determinato a seguito del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata Tabella B (Variazioni alle previsioni di spesa).



Consiglio regionale della Calabria

3. A seguito delle variazioni indicate ai commi 1 e 2, sono modificati gli allegati al bilancio 2021-2023, per come compiegati alla presente legge.

Art. 3 (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede con le minori spese indicate nella Tabella B (Variazioni alle previsioni di spesa) allegata alla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.